



Processo Amministrativo Telematico

Aggiornamenti con particolare riguardo al domicilio
digitale


Genova, 2 luglio 2018 – Avv.ti Daniela Anselmi e Andrea Macchiavello

Come sta andando?

- L'attività del Tavolo Tecnico
- I documenti congiunti
 - Le modalità di notifica cartacea
 - L'interpretazione dell'art. 22 CAD dopo le modifiche
 - Il pagamento del C.U. con modalità telematiche (prossima pubblicazione)
- Il metodo collaborativo

Alcuni dati

Atti e ricorsi depositati e numero respinti (confronto I trimestre 2017 e 2018)



Tipologie errore

(confronto I trimestre 2017 e 2018)

Tipologia di errore	Gennaio-Marzo	
	2017	2018
Il modulo di deposito non è stato allegato al messaggio PEC.	28%	28%
Il deposito telematico degli atti è possibile solo se il ricorso introduttivo è stato depositato in via telematica.	15%	0%
Il ricorso indicato non esiste.	12%	12%
Il mittente del deposito non fa parte del collegio difensivo.	11%	20%
Scaricare la versione aggiornata del modulo di deposito dal sito istituzionale.	11%	16%
La firma digitale sul modulo di deposito non è valida.	5%	5%
Controllare di aver inserito in modo corretto cognome, nome e codice fiscale.	4%	1%
Errore durante la convalida della firma.	4%	1%
Il Modulo di deposito è stato inviato a una Sede diversa da quella indicata nel modulo.	2%	4%
La casella PEC del mittente corrisponde a un avvocato non presente nel ricorso.	2%	3%
Nello stesso messaggio PEC è stato allegato più di un modulo di deposito.	1%	3%
La casella PEC del mittente non esiste nei Pubblici Elenchi (ReGIndE).	1%	1%
Altro	3%	6%
Totale	100%	100%



Il domicilio digitale

- **Parere** dell'Ufficio Studi del Consiglio di Stato (pubblicato in data 6 marzo 2018 sul Sito della Giustizia amministrativa).

- **Normativa**
 - Art. 1 co. 1 lett. n-ter) d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
 - Art. 25 c.p.a.
 - Art. 16 sexies d.l. 18 ottobre 2012 n. 179



Art. 1 co. 1 lett. n-ter) d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

- *“un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”*

Art. 25 c.p.a. - Domicilio

- *[1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:*
 - *a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;*
 - *b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.]*
- *1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo **16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 197 del 2016, dal 1° gennaio 2017)*
- *1-ter. A decorrere **dal 1° gennaio 2018** il comma 1 **non** si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.*

Art. 16-sexies, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179

- *“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi **esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata**, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.*



Giurisprudenza Corte di Cassazione

- A quali conclusioni è giunta Corte di Cassazione su PCT sulla base di art. 16 *sexies* d.l. 179/2012?
 - Sent. sez. III, 8 giugno 2018, n. 14914
 - Ord. sez. VI, 14 dicembre 2017, n. 30139
 - Sent. sez. III, 11 luglio 2017, n. 17048



Parere Ufficio Studi

- Ratio che ispira novità normativa e attuale tenore dell'art. 25 è quella di designare il domicilio digitale come domicilio eletto ex lege in ambito processuale;
- Tuttavia vi è rilevanza residuale di domicilio fisico in caso di inefficienza della PEC del destinatario
- Necessaria interpretazione adeguatrice di alcune disposizioni del c.p.a.:
 - Art. 93 c.p.a.: notificazione dell'impugnazione al domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o ne domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza



- **Ipotesi assetto regolativo**

1. **Notificazione impugnazione sentenza I grado a parti costituite**

- Notificazione dell'impugnazione ad istanza di parte soccombente in I grado va effettuata al domicilio digitale della parte vittoriosa indicato nell'atto della notificazione della sentenza o, in mancanza, indicato al momento della costituzione in primo grado e riportato in sentenza;
- In mancanza di espressa indicazione del domicilio digitale all'atto della notificazione della sentenza o di indicazione, è onere della parte appellante provvedere ad estrazione da pubblici registri
- Se PEC non funziona, per causa imputabile al destinatario, la notifica dell'impugnazione va effettuata presso domicilio fisico indicato in aggiunta a quello digitale ex lege (al momento della notifica della sentenza o nel giudizio di I grado)

2. Notificazione impugnazione sentenza I grado a parti NON costituite

- Non essendoci un domicilio elettivo *ex lege*, notificazione può essere compiuta sia al domicilio digitale (se posseduto) sia al domicilio fisico

3. Notificazione nel I grado di giudizio

- Perdurante facoltatività della notificazione via PEC per atto introduttivo
- In pendenza di giudizio notificazioni a parti costituite devono essere compiute al domicilio digitale
- In caso di inefficienza della PEC
 - In prima battuta, notifica al domicilio fisico, se è stato eletto in aggiunta
 - Norma di chiusura: art. 82 r.d. 37/1934 > presso la segreteria dell'ufficio giudiziario (con quali modalità?)



Corollari

- Principio di autoresponsabilità delle parti nell'indicazione dell'indirizzo PEC, considerando la non connessione diretta tra SIGA e pubblici registri
- Permane rilevanza giuridica del domicilio fisico (infatti verrà in gioco se PEC non funziona per cause imputabili al destinatario)

Giurisprudenza giudici amministrativi

- Tar Toscana, sent. 25 giugno 2018, n. 925 (pres. R. Trizzino, est. P. Grauso)
 - P.A. precedentemente domiciliata presso la Segreteria
 - Notifica postale di motivi aggiunti a gennaio 2018 effettuata presso la Segreteria
 - Eccezione di nullità/inesistenza della notifica
 - Tar si pronuncia per nullità della notifica ed inammissibilità dei m.a.
 - Affermata **centralità** del **domicilio digitale**
 - Vengono richiamati:
 - Giurisprudenza Cassazione
 - Parere Ufficio Studi CDS

L'orario del deposito

- Art. 4 norme attuazione c.p.a.
- I periodo: *“assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno consentito”*
- III periodo: *“agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato **oltre le ore 12.00** dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.*
- Contrasto? Quale interpretazione?



Una specificazione

- “...agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche...”: quali casi?
 - Documenti, memorie, repliche in vista di udienza (udienza pubblica o camera di consiglio)
 - Ricorsi con domanda cautelare

Giurisprudenza

- **I tesi:** deposito oltre ore 12.00 non è tardivo
 - Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 1 giugno 2018, n. 3309
 - TRGA Trento, sentenza 13 febbraio 2018, n. 31
- **II tesi:** deposito oltre ore 12.00 è tardivo e dunque irricevibile
 - Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24 maggio 2018, n. 3136
 - CGARS, sentenza 7 giugno 2018, n. 344

TRGA Trento, sentenza 13 febbraio 2018, n. 31

- *Il deposito telematico si considera, quindi, perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno, senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora. Ed è appena il caso di rilevare che una diversa interpretazione mal si concilierebbe con la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti che ha fatto venir meno i vincoli orari dell'apertura delle cancellerie, nonché con i connessi vantaggi che ne costituiscono la stessa ratio. Tale considerazione non è incisa da quanto dispone l'ultimo periodo di tale comma 4 secondo cui, agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze, il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa che per contrastare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.*

Consiglio di Stato, sentenza 1 giugno 2018, n. 3309


- *In realtà, la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito dal citato art. 4, comma 4, e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dell'ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.*
- *Deve dunque ritenersi che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (così come modificato dall'art. 7 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168), la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno).*
- **Il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora.**

CGARS, sentenza 7 giugno 2018, n. 344

- *L'apparente antinomia tra queste due previsioni – la prima tesa a sfruttare a pieno le possibilità e il funzionamento ininterrotto del processo telematico; la seconda riproduttiva di un canone incentrato invece sulla considerazione del fattore umano e sull'organizzazione degli uffici, in particolare delle segreterie – si può spiegare ove si riferisca la prima scadenza a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; laddove, invece, la seconda scadenza va riferita agli atti depositati in funzione di un'udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito.*
- *Misura quanto mai opportuna – sia consentito osservare ancora – al cospetto dei riti accelerati di cui all'art. 119 c.p.a. dove come noto i termini processuali sono dimezzati, e del tutto necessaria per i riti camerale, a cominciare dagli affari cautelari. Per essi, il termine di produzione delle memorie e dei documenti è sino a due giorni liberi prima della camera di consiglio, che diventano nei riti speciali (ad esempio in materia di contratti pubblici) un solo giorno. Sicché è irrinunciabile – se non si vuole ledere il diritto di difesa, come anche i canoni salienti del giusto processo- che quell'unico giorno sia almeno il più pieno possibile, concedendo al giudicante un tempo minimo per conoscere (degli ultimi atti) della causa e poter quindi deliberare nel rispetto della piena collegialità.*
- *Nella vicenda in esame, da quanto osservato discende quindi la tardività della memoria di P., depositata oltre le ore 12.00 dell'8 maggio, ultimo giorno consentito ai sensi dell'art. 73 c.p.a., e quindi da considerarsi effettuata il giorno successivo*

Consiglio di Stato, sentenza 24 maggio 2018, n. 3136

- *Tale norma va interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del Pat), si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo. In altri termini, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del Pat, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante.*

- 
- *Concretizzando tale principio nella pratica:*
 - a. *se è depositata alle ore 13 dell'ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 c.p.a., una memoria la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti);*
 - b. *se è depositato oltre le ore 12 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo;*
 - c. *se è depositato un ricorso o un appello alle ore 15 dell'ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente.*

Indirizzi PEC per la notifica


- Art. 14 Regolamento PAT
 - Co. 1: i difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53
 - Co. 2: le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'art. 16 co. 12 d.l. 179/2016
- Art. 14 Specifiche tecniche (All. 1 Regolamento)
 - Co. 1: *“le notificazioni da parte dei difensori possono essere effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici elenchi”*
 - Co. 2: *“le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi degli indirizzi PEC del Registro delle PP.AA. [...]”*

Publici elenchi

- Art. 16 ter d.l. 179/2012 (Publici elenchi per notificazioni e comunicazioni)
 - **INI-PEC** (art. 6 bis CAD)
 - **Reginde** (gestito da Ministero della Giustizia)
 - **Registro PP.AA.** (art. 16 co. 12 d.l. 179/2016)
 - **ANPR** – anagrafe nazionale popolazione residente (art. 62 CAD)
 - **Publico elenco persone fisiche e enti di diritto privato** (art. 6 quater CAD, fino a creazione ANPR)

Notifica PEC a indirizzo non contenuto in pubblico elenco

- **Tar Sicilia, sentenza 13 luglio 2017, n. 1842**
 - Notifica effettuata ad indirizzo tratto da registro IPA; amministrazione non aveva indirizzo PEC su Registro PP.AA.; PA non si costituisce; unica modalità possibile era notifica cartacea; ricorso inammissibile (!!).
- **Tar Basilicata, sentenza 21 settembre 2017, n. 607**
 - Notifica effettuata ad indirizzo tratto da registro IPA; amministrazione non possiede PEC su registro PPAA; PEC a cui si è notificato era presente sul sito istituzionale dell'ente; incombe su ricorrente onere di verificare se tale recapito sia valido ai fini delle notificazioni; ricorso è inammissibile.
- **Tar Sicilia-Catania, sentenza 13 ottobre 2017, n. 2401**
 - = Tar Basilicata

- 
- **Tar Sicilia-Catania, sentenza 4 dicembre 2017, n. 2806**
 - Notifica ad indirizzo da Registro IPA; P.A. non si costituisce in giudizio; conferma indirizzo rigoroso della inammissibilità

 - **Tar Campania, ordinanza 15 marzo 2018, n. 1653 (est. F. D'Alessandri)**
 - Notifica ad indirizzo da Registro IPA; P.A. non si costituisce in giudizio; concessione **errore scusabile** e **rimessione in termini**
 1. Amministrazione non può trincerarsi dietro il disposto normativo...per trarne benefici in termini processuali così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti;
 2. Trib. Milano sez. V, ord. 8 dicembre 2016
 3. Tar Lombardia sez. III, ord. 14 dicembre 2017, n. 2381
 4. Indice IPA valido per notifica ad enti impositori nel processo tributario



- **CGARS, sentenza 12 aprile 2018, n. 216**

- Appello su sentenza Tar Catania, sent. n, 2806/2017 (ricorso inammissibile per inesistenza notifica; notifica PEC a indirizzo registri IPA)
- Annullamento sentenza con rinvio al Tar
- Se PEC è su registro PP.AA. notifica ad indirizzo Indice IPA è nulla: *nulla quaestio*
- Se PEC non è su registro PP.AA.: CGARS preferisce tesi dell'errore scusabile
- Condotta colpevole dell'amministrazione che va stigmatizzata, con segnalazione a organi tutori e organi preposti a PAT e PCT
- Comunicazione della decisione a Ministero giustizia (Dipartimento organizzazione giudiziaria), Servizio Informatica della GA, Procura regionale della Corte dei Conti; Prefetto Provincia di Ragusa, per porre fine a tale condotta di inadempimento dell'obbligo di comunicazione della PEC.

- **Tar Calabria, ordinanza 28 maggio 2018, n. 297**

- Ritiene che indirizzo IPA non sia validamente utilizzabile ma dispone termine – 20 giorni – per rinnovazione notifica con modalità cartacee (stante la mancata iscrizione della PEC della P.A. sul Registro PP.AA.)




- **Tar Molise, ordinanza 13 novembre 2017, n. 420**

- Notifica ad **Avvocatura dello Stato** ad indirizzo PEC istituzionale indicato sul sito internet; sebbene consapevole dell'indirizzo rigoroso della giurisprudenza di merito precedente, Tar concede errore scusabile sulla base di due presupposti:
 - situazione di confusione generata dal sito istituzionale
 - Casi precedenti di costituzione in giudizio a seguito di notifica a quella PEC che ha tratto in inganno ricorrente

- **Tar Calabria-Catanzaro, sentenza 15 giugno 2018, n. 1243**

- Notifica effettuata a controinteressato a indirizzo PEC che lo stesso c.i. aveva indicato su **atti di gara** sebbene fosse riferibile a soggetto giuridico diverso e distinto sebbene da esso controllato in via totalitario.
- Il fatto che indirizzo PEC risulti indicato in sede di gara ha rilievo giuridico
- Notificazione non è inesistente ma nulla > costituzione c.i. sana la nullità prodottasi, in quanto vi è raggiungimento dello scopo.



Problemi connessi al formato della firma digitale

- Tar Lazio, 25 maggio 2018, n. 5912
- Consiglio di Stato, 27 novembre 2017 n. 5504
- Consiglio di Stato, 5 febbraio 2018, n. 744


Il pagamento del C.U.


- Art. 7 d.l. 168/2016
- D.M. 27 giugno 2017, n. 167
- Pagamento telematico mediante modello **F24 Elide**
- Necessità inserimento del codice IUD (protocollo telematico) nel Modulo di deposito ai fini dell'abbinamento automatico

Contributo unificato

Non esente Esente Patrocinio a spese dello stato Non dovuto Prenotazione a debito

Data versamento	Modalità versamento	Estremi versamento	Importo versato	Altro ufficio	Allega copia informatica		
	MODELLO F24			<input type="checkbox"/>	Allega		X
Nr. Riga	<input type="text"/>	Codice tributo	Elementi identificativi				

- 
- Pagamento **on line tramite banca o posta**: viene rilasciata quietanza nella quale è contenuto protocollo telematico
 - Pagamento tramite **servizio telematico Entratel**: viene rilasciato, nell'ultima delle tre ricevute di versamento, il protocollo telematico per intero;
 - Pagamento tramite **sportello postale**: sebbene non si tratti di pagamento esclusivamente telematico, viene rilasciata ricevuta con protocollo telematico
 - Pagamento tramite **sportello bancario**: non viene rilasciata quietanza o ricevuta recante protocollo.

- 
- Nota congiunta del Tavolo tecnico, di prossima pubblicazione sul Sito
 - Auspicio che pagamenti avvengano tramite i primi tre canali di pagamento, escluso quindi pagamento tramite sportello bancario

Question time e segnalazione problematiche

